

# UNIVERSITAS

STUDI E DOCUMENTAZIONE DI VITA UNIVERSITARIA

→ Il dibattito sul valore legale

→ Libia, Sud Sudan, Grecia: problemi aperti

→ Immatricolati in calo

# 124

M A G G I O 2 0 1 2

## EDITORIALE

- **Il valore morale dei titoli di studio**  
*Cristiano Ciappei*..... 3

## IL DIBATTITO

- **Valore legale della laurea. Sì o no?**  
*Modica, Schiesaro, Giarda, Berlinguer, Mancini, Giavazzi, Finocchietti, Petrocelli, Capano, Fabiani, Gelmini, Bedeschi, Spadon, Pantaleo, Morelli...* 4

## NOTE ITALIANE

- **Giorno per giorno** *Rassegna stampa sull'università*..... 9
- **La riforma Gelmini e il nodo dei decreti attuativi**  
*Andrea Lombardinio* ..... 10
- **La revisione degli statuti universitari**  
*Aa.vv.* ..... 15
- **Le statistiche Miur sugli immatricolati 2011-12**  
*Maria Luisa Marino*..... 20
- **A che punto è il Processo di Bologna?**  
*Isabella Ceccarini* ..... 23
- **Popolazione, welfare, scienza e società**  
*Luciana Libutti*..... 26

## DIMENSIONE INTERNAZIONALE

- **Libia. La cooperazione è vitale per la ricostruzione del paese**  
*Manuela Borraccino* ..... 29
- **La rivoluzione accademica che deve ancora venire**  
*André Elias Mazawi*..... 32
- **Bologna Policy Forum a Bucarest**  
*Marzia Foroni*..... 35
- **Grecia. Gli studenti accettano la riforma**  
*Daniilo Gentilozzi* ..... 38
- **L'istruzione superiore mondiale nel 2020**  
*Maria Luisa Marino*..... 41
- **Horizon 2020. risposte coordinate a problemi globali**  
*Fabrizia Sernia*..... 44
- **Sud Sudan. Il presente incerto delle università**  
*Manuela Borraccino* ..... 48

## UNIVERSITAS REVIEWS ..... 51

## APP PER IPHONE E IPAD

La versione iPhone e iPad di UNIVERSITAS ripropone i contenuti della rivista cartacea e ne consente la lettura in forma ancora più agile, grazie a un visore che permette di selezionare visivamente qualunque pagina in base al suo contenuto. Le pagine possono essere ingrandite a video per agevolare la lettura degli articoli e la rivista può essere consultata con iPhone o iPad in posizione verticale od orizzontale.



SCARICA L'APP

Sviluppata da Click'nTap, l'applicazione è disponibile su iTunes, nella categoria Libri

## UNIVERSITAS

anno XXXIII, n° 124, maggio 2012

**Direttore responsabile**  
Pier Giovanni Palla

**Redazione**  
Isabella Ceccarini (segretaria di redazione),  
Giovanni Finocchietti, Stefano Grossi Gondi,  
Fabio Monti, Emanuela Stefani

**Editore**  
Associazione Rui

**Registrazione**  
Tribunale di Roma n. 300 del 6/9/1982,  
già Tribunale di Bari n. 595 del 2/11/1979

Iscrizione al Registro degli Operatori di  
comunicazione n. 5462

Trasmissione in formato digitale dal server  
provider Bluesoft, via Ticino 30, Monza



**Direzione, redazione, pubblicità,**  
Viale XXI Aprile, 36 - 00162 Roma  
Tel. 06/86321281 Fax 06/86322845

[www.rivistauniversitas.it](http://www.rivistauniversitas.it)

E-mail: [direzione@rivistauniversitas.it](mailto:direzione@rivistauniversitas.it)  
[redazione@rivistauniversitas.it](mailto:redazione@rivistauniversitas.it)

*In copertina:*  
foto Viktor Levi/Photos.com

# La riforma Gelmini e il nodo dei decreti attuativi

**Andrea Lombardinilo**, Dipartimento di Filosofia, Scienze umane e Scienze dell'educazione  
Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

**A** oltre un anno dalla sua approvazione, la riforma dell'università voluta dall'ex-ministro Mariastella Gelmini è ancora lontana dal traguardo della piena attuazione<sup>1</sup>.

A conti fatti, dei 48 decreti attuativi previsti (38 quelli di competenza del Miur), sono soltanto 25 quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Ciò significa che la riforma, nella buona sostanza, è ancora al palo. C'è però da dire che tutti i decreti rimanenti sono al vaglio degli organi di controllo, mentre altri fanno la spola tra un ministero e l'altro: per alcuni di essi è inoltre necessaria la firma del ministro dell'Economia, visto che la legge interviene anche sulla gestione della contabilità finanziaria degli atenei.

Alcuni di questi decreti in sospenso sono stati inviati alla Corte dei Conti per la necessaria registrazione; di altri si è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; di altri sta per essere



Creatas Images/Thinkstock.com

“A oltre un anno dall'approvazione, sono venticinque i decreti attuativi della Legge 240/2010 pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Poco meno della metà”

formulato il parere delle Commissioni parlamentari e dell'Agenzia nazionale di valutazione (Anvur), la cui attività è ormai entrata a regime. Insomma, gli atenei stanno affrontando una nuova stagione di riforme, caratterizzata da uno stillicidio normativo in continuo divenire, inserito nel contesto più ampio del *restyling* didattico, scientifico e strutturale determinato non solo dall'emanazione dei provvedimenti attuativi, ma anche dalla revisione degli statuti e dall'elaborazione del codice etico, due passaggi fondamentali della nuova riforma dell'Università. In ogni caso l'attuazione della riforma è ancora di là da venire. Da metà novembre 2011 il problema dell'attuazione della riforma è stato preso in consegna dal ministro Francesco Profumo, che all'atto

<sup>1</sup> Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento ordinario n. 11.

del suo insediamento ha garantito la prosecuzione del processo di attuazione, come espressamente richiesto da gran parte della comunità accademica<sup>2</sup>.

### I decreti già operativi

Sono dunque 24 i decreti attuativi della riforma Gelmini pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il primo a vedere la luce è stato il provvedimento sulla definizione dell'importo minimo delle borse di studio, elevato a 19.367 mila euro annui<sup>3</sup>.

Il 26 aprile 2011 il ministro ha firmato il decreto riguardante la stipula delle convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo<sup>4</sup>: «Per il conseguimento di finalità di interesse comune le università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri»<sup>5</sup>.

Le convenzioni avranno una durata minima di un anno e saranno rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore. Per quanto riguarda la nuova figura del ricercatore a tempo determinato, il Miur ha stabilito i

criteri e i parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, al termine dei primi tre anni<sup>6</sup>, unitamente ai criteri e ai parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati<sup>7</sup>. Rimanendo nell'ambito dell'internazionalizzazione, da segnalare i decreti riguardanti la definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere<sup>8</sup> e l'identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea (nell'ambito del VII programma quadro) o dal Miur (*Firb Ideas e Futuro in ricerca*), i cui vincitori possono essere destinatari di

chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato<sup>9</sup>.

Si aggiunga il decreto riguardante i criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione dei destinatari dei contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo b), cioè di coloro che hanno già usufruito di un primo contratto di tre anni<sup>10</sup> e che al termine del secondo incarico possono accedere al ruolo di professore associato (previo conseguimento dell'abilitazione nazionale)<sup>11</sup>.

A tal fine peseranno sia l'impegno didattico che di ricerca: da

un lato verranno infatti valutati il numero dei moduli/corsi tenuti, gli esiti della valutazione da parte degli studenti, la partecipazione alle commissioni di esame, la quantità e la qualità dell'attività di tipo seminaria-

2 Questa la richiesta rivolta da Dario Braga al Ministro Profumo dalle colonne del "Sole 24 Ore" del 26 novembre 2011, *Niente retromarcie sulla legge Gelmini*, p. 1: «La richiesta è quella di accelerare nell'attuazione della legge Gelmini. Non perché sia una legge di straordinaria bellezza (la legge 240 contiene elementi positivi e negativi e lo abbiamo detto più volte) ma perché l'università - che il ministro ben conosce - di tutto ha bisogno in questo momento tranne che di rimanere in mezzo al guado. È un'esigenza pragmatica e di economicità di processo: già troppe energie sono state spese nello sforzo di attuazione della legge in vigore da un anno vuoi che si tratti della riorganizzazione dipartimentale vuoi della stesura di nuovi statuti vuoi della riorganizzazione delle carriere e delle regole di accesso. Mancano tuttavia ancora molti decreti attuativi senza i quali il sistema rimarrà "appeso" all'incoerenza normativa tra vecchie e nuove regole appesantendo ulteriormente la già complessa macchina burocratica e facendo mancare obiettivi».

3 Decreto n. 102 del 9 marzo 2011, *Importo minimo assegni di ricerca - articolo 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240*.

4 Decreto n. 167 del 26 aprile 2011, *Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri*.

5 Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Dm n. 167 del 26 aprile 2011.

6 Decreto n. 242 del 24 maggio 2011, *Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010*.

7 Decreto n. 243 del 25 maggio 2011, *Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010*.

8 Decreto n. 236 del 2 maggio 2011, *Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010*.

9 Decreto 1 luglio 2011, *Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'articolo 29, comma 7, della legge n. 240/2010*.

10 Ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010.

11 Decreto 4 agosto 2011, *Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti*.



le; dall'altro saranno valutate le pubblicazioni non più soltanto in base al loro numero, ma sarà considerato il numero totale delle citazioni, il numero medio di citazioni per pubblicazione, l'*impact factor* totale e medio per pubblicazione.

Ad esempio, per quanto riguarda gli studenti, si disciplinano le modalità organizzative per consentire la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le università e presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici<sup>12</sup>. Si definiscono altresì i criteri per l'equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali (di durata triennale) e dei diplomi universitari alle lauree triennali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici<sup>13</sup>.

### Il nodo del reclutamento

Più complessa, e ancora da completare, la nuova riforma per il reclutamento del personale docente e ricercatore delle Università, rallentata dagli organi di controllo. L'ultima frenata al già di per sé lento iter di attuazione della legge 240/2010, è stata provocata dal parere negativo espresso dal Consiglio di Stato in merito ad uno dei provvedimenti più attesi



Digital Vision/Thinkstock.com

dalla comunità accademica, quello che definisce, per ogni settore scientifico-disciplinare, i requisiti di qualificazione scientifica per commissari e aspiranti docenti. Si tratta di un tassello fondamentale per dare avvio alle nuove procedure di reclutamento. La riforma prevede infatti l'introduzione di un'abilitazione nazionale rilasciata da una commissione nazionale sorteggiata dal Ministero, con conseguente composizione di una lista di idonei ed eventuale chiamata diretta da parte degli atenei sulla base della valutazione delle pubblicazioni e del curriculum<sup>14</sup>.

Sono tre i provvedimenti necessari per avviare il nuovo piano di reclutamento: i primi due, già pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono volti, rispettivamente, a definire la nuova cornice dei settori scientifico-disciplinari<sup>15</sup> e le procedure per l'abilitazione nazionale<sup>16</sup>. Il terzo, bloccato dal Consiglio di Stato, concerne la valutazione dei candidati e dei commissari<sup>17</sup>. Inviato a palazzo Spada per il parere di legittimità l'11 novembre 2011, il provvedimento non ha ancora ricevuto il *placet* dei giudici, che (nel parere n. 04909/2011 del 6 dicembre 2011) hanno avverti-

to dell'impossibilità di rilasciare alcun parere in assenza di quello della Corte dei Conti riguardante la registrazione del regolamento sull'abilitazione nazionale approvato il 14 settembre 2011.

In particolare, questo regolamento viene considerato un intervento normativo «propedeutico sul piano logico-ordinamentale rispetto allo schema di regolamento in esame ed è pertanto necessario accertare se la Corte dei Conti abbia formulato rilievi in merito e lo stesso sia diventato efficace»<sup>18</sup>.

Si tratta del secondo pronunciamento negativo espresso dal

12 Decreto 28 settembre 2011, *Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici*. Art. 29, comma 21, della legge n. 240/2010.

13 Decreto 11 novembre 2011, *Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, a norma dell'art. 17 legge 30 dicembre 2010, n. 240*.

14 Ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.

15 Decreto 29 luglio 2011, *Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240*.

16 Decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 14 settembre 2011, *Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*.

17 Il provvedimento all'esame del Consiglio di Stato concerne lo Schema di regolamento recante criteri e parametri per la valutazione scientifica dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari.

18 Il documento è consultabile al sito [www.cun.it](http://www.cun.it), sezione "Normativa".



sebastian-julian/Photos.com

Consiglio di Stato, che il 21 aprile 2011 (parere n. 00670/2011) si era espresso in maniera negativa anche sul regolamento sull'abilitazione, salvo poi acquisire i chiarimenti del Ministero e dare via libera al provvedimento.

### Stop al dottorato di ricerca

Dopo aver rispedito al mittente uno dei tasselli fondamentali del nuovo piano di reclutamento, il Consiglio di Stato ha respinto anche il nuovo regolamento sul dottorato di ricerca, altro passaggio fondamentale della riforma disegnata dalla legge 240/2010. Il nuovo schema di regolamento

per la disciplina del dottorato di ricerca è stato trasmesso a palazzo Spada il 7 novembre 2011, quattro giorni prima delle dimissioni del Governo Berlusconi.

Le obiezioni mosse al regolamento sono due. La prima riguarda la mancata trasmissione della «relazione preliminare di analisi di impatto regolamentare» (Air) e della «relazione tecnico-normativa» (Atn), di cui i giudici richiedono il sollecito invio, al fine di poter effettuare «un compiuto esame» del provvedimento.

Ben più rilevante la seconda obiezione: per il Consiglio di Stato lo schema di regolamento, anziché

limitarsi a definire criteri generali e parametri che gli atenei dovrebbero rispettare per l'accreditamento o per la revoca dei corsi di dottorato (la cui definizione è demandata ad apposito dm, come previsto dall'articolo 4 della legge 240/2010), estende «l'area di intervento alla introduzione di analitiche prescrizioni, riservate, in parte qua, quanto meno all'autonomia giudiziaria». Insomma, il regolamento si spingerebbe troppo in là sul piano delle competenze, come nel caso dell'introduzione delle «scuole di dottorato», di cui non vi è traccia nel dettato della legge 240/2010.

### Gli altri decreti e il nodo dei docenti a contratto

I rimanenti decreti fin qui emanati riguardano altri aspetti rilevanti della vita universitaria: vi è innanzi tutto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori secondo criteri di merito<sup>19</sup>. Da segnalare poi il decreto legislativo che disciplina il dissesto finanziario e il commissariamento degli atenei<sup>20</sup> e il regolamento che ridefinisce il trattamento economico dei professori e dei ricercatori<sup>21</sup>.

Da segnalare infine il piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia<sup>22</sup>, che mette a disposizione degli atenei (che non abbiano superato il limite del 90% per le spese fisse per il personale) la somma di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per l'assunzione di professori associati.

Sul versante degli insegnamenti, rientra invece l'emergenza sui docenti a contratto determinata dall'art. 23 della Legge 240/2010, che definisce una serie di requisiti molto stringenti in merito alla stipula dei contratti di insegnamento gratuiti. Merito del decreto legge sulle semplificazioni<sup>23</sup>, che sostanzialmente restituisce agli atenei la possibilità di assegnare contratti di docenza non retribuiti, superando di fatto i

19 Decreto n. 314 del 21 luglio 2011, *Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico* (Decreto n. 314). Art. 29 comma 19 della Legge 240/2010.

20 Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, *Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.*

21 Decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15 dicembre 2011, *Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.*

22 Decreto 15 dicembre 2011, *Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia. Articoli 18 e 24, nonché l'articolo 29, comma 9 della Legge 240/2010.*

23 Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012.

vincoli imposti dall'art. 23 (comma 1) della legge Gelmini. Ultimi a vedere la luce, in ordine di tempo, sono due decreti di particolare rilievo: il primo introduce nelle università un sistema di contabilità economico-patrimoniale<sup>24</sup>; il secondo è volto a valorizzare l'efficienza degli atenei e a introdurre meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, attraverso l'adozione di un sistema di accreditamento periodico degli atenei<sup>25</sup>.

### Verso un modello di ateneo più moderno e più europeo

La missione dell'università deve fare oggi i conti con un processo di rinnovamento divenuto ormai ineludibile, fondato sui principi di razionalizzazione, qualità, merito, valutazione, equità sociale. Certo, molto dipenderà dalla capacità (e della disponibilità) dell'accademia nel sapersi mettere in discussione, nell'aprirsi all'esterno, nel ridiscutere il proprio ruolo in termini di progettualità operativa.

Non solo. Sarà determinante riposizionare lo studente al centro dei processi formativi, renderlo *stakeholder* principale dell'attività formativa, sia in termini di orientamento che di *placement*.

È questa la vera sfida della nuova riforma dell'università, nella consapevolezza che «nei processi di insegnamento e di apprendimento l'attenzione ai contesti – dal sociale all'economico al politico – e il modo con cui i diversi messaggi vengono costruiti e trasmessi, sono persino più importanti, in prospettiva per gli studenti, dei singoli contenuti dell'istruzione»<sup>26</sup>.

Da questo punto di vista l'università italiana deve accelerare sul piano del rinnovamento, sia formativo che strutturale, e perseguire gli obiettivi indicati da Horizon 2020, soprattutto dopo il fallimento degli impegni dell'Agenda di Lisbona, che aveva fissato l'obiettivo di fare dell'Unione la più competitiva e dinamica economia della conoscenza entro il 2010<sup>27</sup>.

Ecco perché il tema del cambiamento è, nel mondo del sapere come della politica, un *leit-motiv* oramai valido per tutte le stagioni, su cui fanno leva i ministri che di volta in volta si avvicendano a viale Trastevere.

La nuova riforma dell'università potrà avere successo a condizione che l'accademia faccia propri i principi dell'*accountability*, della trasparen-



Jerry Downs/Photos.com

za e della razionalizzazione, perseguendo con convinzione gli obiettivi dello Spazio europeo dell'istruzione superiore cui è ispirata la ormai storica riforma del 3+2.

Un'università più attraente e moderna, che sappia promuovere innovazione e imprenditorialità, stimolare riforma del *welfare* e inclusione sociale, valorizzare il capitale umano e riqualificare i rapporti con il mondo del lavoro, garantire uguali opportunità per studenti più o meno abbienti, incentivare uno sviluppo sostenibile.

Se applicata secondo scienza e coscienza, la riforma Gelmini può rappresentare un significativo tentativo di proseguire il percor-

so intrapreso, con la prospettiva di trasformare gli atenei italiani in fucine formative che preparino i giovani alle sfide di una società sempre più globalizzata, in cui sarà fondamentale ragionare in termini di circolarità delle conoscenze e di mobilità professionale.

24 Decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012, *Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università*, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

25 Decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012, *Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività*, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

26 Pier Luigi Celli, *Un nuovo modello di ateneo*, "Il Sole 24 Ore", 7 gennaio 2012, p. 19.

27 Sul tema dell'internazionalizzazione del nostro sistema universitario si rimanda ad Antonello Masia, Mario Morcellini (a cura di), *L'Università al futuro. Sistema, progetto, innovazione*, Giuffrè editore, Milano 2008, pp. 19-49.